

TAV. 5.4

Dettaglio delle attività ispettive
svolte nel periodo 2006-2011

ARGOMENTO	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Qualità del servizio						
Continuità del servizio elettrico (continuità)	7	12	12	8	16	10
Qualità commerciale distribuzione elettrica	2	2	-	-	-	-
Incentivi per misuratori elettronici	-	-	-	-	-	3
Qualità del gas (grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione)	49	57	57	60	62	56
Qualità commerciale distribuzione gas	3	-	4	-	-	-
Sicurezza gas	5	3	3	5	5	7
Servizio pronto intervento gas	-	-	-	6 + CT ^(A)	7 + CT ^(A)	11 + CT ^(A)
Tutela consumatori						
Informazioni alla clientela in materia di condizioni economiche di fornitura dell'energia elettrica	-	C ^(B)	-	-	-	-
Qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale	-	-	-	-	5	1
Distribuzione e vendita gas						
Libero accesso al servizio e condizioni economiche di fornitura	10	-	-	6	-	-
Verifica applicazione coeff. K di correzione dei volumi	-	-	33	2	-	-
Tariffe e unbundling						
Distribuzione gas	4	3	-	-	-	3
Distribuzione energia elettrica	-	2	1	3	3	-
Integrazione tariffaria alle Imprese elettriche minori	-	2	-	1	-	-
Unbundling e tariffe elettriche	-	-	-	-	-	2
Unbundling e tariffe di stoccaggio del gas naturale	-	-	-	-	-	1
Robin Tax						
Vigilanza sul divieto di traslazione dell'addizionale IRES di cui alla legge n. 133/08	-	-	-	10	-	-
Mercati all'ingrosso e retail						
Elenco venditori di energia elettrica	-	-	-	CD ^(C)	CD ^(C)	-
Messa a disposizione da parte dei distributori di energia elettrica dei dati di consumo nei confronti delle imprese di vendita	-	-	-	6	-	-
Impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi	-	-	-	-	-	7
Connessione impianti di produzione						
Condizioni di erogazione del servizio di connessione con la rete elettrica di impianti di produzione	-	-	-	-	-	2
Altro						
Import di energia elettrica, reti di distribuzione comunali, ispezioni presso soggetti già sanzionati, verifica progetti di risparmio energetico	4	5	3	-	-	-
Impianti incentivati						
Impianti di produzione di energia elettrica assimilati, rinnovabili e cogenerativi	37	33	5	14	22	31
TOTALE	121	119	118	121	120	134

(A) CT = controlli telefonici.

(B) C = controlli ai call center dei venditori.

(C) CD = controlli documentali.

Le verifiche ispettive sulla corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni e sul calcolo degli indicatori di continuità del servizio, per le imprese di distribuzione già soggette agli obblighi di cui al Titolo 4 del TIQE, sono state effettuate presso le sedi dei centri di telecontrollo degli esercenti e hanno

interessato tre esercizi di una grande impresa di distribuzione, tre grandi imprese di distribuzione, tre medie e una piccola. Gli esercizi e le imprese oggetto di verifica sono stati individuati a campione e la metodologia di registrazione delle interruzioni è stata verificata tramite il controllo delle interruzioni relative

all'anno 2010, anch'esse scelte a campione.

Per tre esercizi di una grande impresa, tre grandi imprese e due medie imprese, l'applicazione al campione di interruzioni verificate nel corso dei sopralluoghi dell'Indice di precisione (IP), dell'Indice di correttezza (IC) e dell'Indice di sistema di registrazione (ISR) ha evidenziato valori degli indici compresi nelle fasce di tolleranza. Per una piccola impresa, invece, l'IP e l'ISR, quest'ultimo pari a 93%, sono risultati al di sotto delle tolleranze ammesse con conseguente invalidazione del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, riduzione degli incentivi e aumento delle penalità.

Con la delibera 24 novembre 2011, ARG/elt 170/11, l'Autorità ha pertanto determinato gli incentivi e le penalità complessivi per l'anno 2010 per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi del TIQE, tra cui le suddette nove imprese.

Inoltre è stata effettuata una verifica ispettiva sulla corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni e sul calcolo degli indicatori di continuità del servizio per le imprese di distribuzione che, in relazione a quanto definito dall'art. 30, comma 30.2, del TIQE, erano soggette a tali obblighi a decorrere dal 2011,

presso la sede del centro di telecontrollo di una media impresa.

Detta impresa è stata scelta tra quelle soggette per la prima volta a regolazione a partire dal 2011: la metodologia di registrazione delle interruzioni è stata verificata tramite il controllo a campione delle interruzioni, con particolare riferimento all'anno 2010.

Per tale media impresa è stata riscontrata una delle tre condizioni previste dalla delibera 2 settembre 2009, VIS 83/09, di non conformità dell'esito della verifica ispettiva, ovvero la mancata registrazione di almeno tre interruzioni brevi. Con la delibera 10 novembre 2011, VIS 101/11, l'Autorità ha pertanto avviato, nei confronti della suddetta impresa di distribuzione dell'energia elettrica, una istruttoria formale che potrebbe concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Complessivamente l'esito dei controlli risulta soddisfacente e conferma la tendenza, in atto da alcuni anni, verso un progressivo miglioramento nella registrazione delle interruzioni da parte delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica già in regolazione prima del 2011, mentre ha evidenziato criticità per una media impresa entrata in regolazione a partire dal 2011. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 5.5.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Tre esercizi di una grande impresa già in regolazione da prima del 2011.	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico.	Verificati nove ambiti, tutti con esito positivo.
Tre grandi imprese già in regolazione da prima del 2011.	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico.	Verificati sei ambiti, tutti con esito positivo.
Una piccola impresa già in regolazione da prima del 2011.	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico.	Verificato un ambito territoriale con esito negativo. Riduzione degli incentivi e aumento delle penalità essendo gli IP e ISR inferiori ai limiti ammessi.
Una media impresa in regolazione a partire dal 2011.	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico.	Riscontrata una delle tre condizioni previste dalla delibera VIS 83/09 di non conformità dell'esito della verifica ispettiva e avviata un'istruttoria sanzionatoria con la delibera VIS 101/11.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 5.5

Verifiche ispettive
nei confronti di imprese
di distribuzione dell'energia
elettrica in materia
di continuità del servizio
Giugno-Ottobre 2011

Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo per la registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione

Nel periodo aprile-maggio 2011 sono state effettuate, dell'Autorità con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, tre verifiche ispettive, ai sensi della delibera 16 marzo 2011, VIS 43/11, nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo per la registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione.

Le ispezioni avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione degli obblighi di registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione, secondo quanto

disposto dal TIQE.

Le verifiche ispettive hanno interessato una grande impresa e due medie imprese distributrici di energia elettrica. Esse sono state effettuate per mezzo di un controllo procedurale, della visione e dell'acquisizione di elementi documentali e informativi, relativi ai dati di continuità del servizio e comunicati all'Autorità nell'anno 2011, nonché in conformità con gli artt. da 9 a 12 dell'Allegato A alla delibera 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09.

Per una media impresa sono state riscontrate violazioni in materia di registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione.

Con la delibera 28 luglio 2011, VIS 79/11, l'Autorità ha pertanto avviato, nei confronti della suddetta impresa di distribuzione elettrica, un'istruttoria formale che potrebbe concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. L'elenco delle verifiche ispettive da effettuare è riportato nella tavola 5.6.

TAV. 5.6

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica alle quali è stato erogato l'incentivo per la registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione
Aprile-Maggio 2011

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Tre imprese, di cui: - una grande impresa; - due medie imprese.	Verifica della corretta applicazione da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica degli obblighi di registrazione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione.	Verificata la corretta registrazione di clienti BT interrotti tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione per una grande e una media impresa. Ricontrate possibili violazioni per una media impresa e avviata un'istruttoria formale ai fini sanzionatori (delibera VIS 79/11).

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Controlli tecnici nei confronti di imprese di distribuzione gas in materia di qualità del gas

Nel periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011 sono stati eseguiti, dal Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza e dal personale di Innovhub Stazioni sperimentali per l'industria – Stazione sperimentale per i combustibili, 56 controlli sulla qualità del gas presso 29 imprese di distribuzione, ai sensi delle delibere

31 agosto 2010, VIS 91/10 (per il periodo gennaio 2011 – aprile 2011), e 21 luglio 2011, VIS 77/11 (per il periodo ottobre 2011 – dicembre 2011).

Tali controlli, svolti senza preavviso, consistono in prelievi di gas effettuati sulla rete di distribuzione al fine di verificare i principali parametri di qualità del gas fornito ai clienti finali, che sono: il grado di odorizzazione, il potere calorifico superiore e la pressione di fornitura. La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, impone ai distributori

(per il gas naturale) e ai produttori (per gli altri tipi di gas) l'obbligo di odorizzare il gas, mentre l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), attraverso il Comitato italiano gas (CIG), ha emanato le norme tecniche per la corretta odorizzazione del gas. La mancata o insufficiente odorizzazione del gas comporta responsabilità penali per i soggetti che non hanno rispettato la normativa.

I prelievi del gas sono effettuati da Innovhub Stazioni sperimentali per l'industria – Stazione sperimentale per i combustibili all'uscita dei gruppi di riduzione finale in bassa pressione, non dotati di impianto di odorizzazione e collocati in posizione distante dai punti di alimentazione della rete di distribuzione; il controllo sul grado di odorizzazione e sul potere calorifico superiore del gas viene eseguito mediante analisi gascromatografica sul campo, eventualmente integrato da analisi di laboratorio nei casi dubbi,

mentre quello sulla pressione di fornitura del gas viene eseguito in loco mediante manometro. Innovhub, quale ente accreditato Accredia – Ente Italiano di accreditamento, l'unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere le attività di accreditamento a partire dal 22 dicembre 2009 per certificazioni e laboratori, nato dalla fusione di Sinal e Sincert, è riconosciuto e autorizzato da decreti e provvedimenti di autorità pubbliche a effettuare rilevamenti e controlli in campo ambientale e per la sicurezza.

Nel corso dei 56 controlli effettuati sono stati accertati sul campo, e confermati anche dalle successive analisi di laboratorio, due casi di insufficiente grado di odorizzazione per i quali gli Uffici dell'Autorità hanno adottato i provvedimenti conseguenti. Gli esiti dei controlli tecnici sono sintetizzati nella tavola 5.7.

TAV. 5.7

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
56 controlli, di cui: - 34 su impianti di 11 grandi imprese; - 17 su impianti di 13 medie imprese; - 5 su impianti di 5 piccole imprese.	Controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione di fornitura del gas.	Risultati dei prelievi nella norma per 10 grandi, 12 medie e 5 piccole imprese. Accertati 2 casi di non conformità del grado di odorizzazione del gas per una grande e una media impresa.

Controlli tecnici
nei confronti di imprese
distributrici di gas
in materia di qualità del gas
Gennaio-Dicembre 2011

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas in materia di sicurezza del servizio

Nel mese di febbraio 2011 sono state effettuate, dall'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, due verifiche ispettive, ai sensi delle delibere 17 gennaio 2011, VIS 3/11 e VIS 4/11, nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di sicurezza del servizio per le quali, nel corso di precedenti campagne di controllo della qualità del gas, era stato più volte riscontrato, presso gli impianti di distribuzione del gas utilizzati e gestiti dalle suddette imprese, un grado di odorizzazione non conforme alla legislazione e alla normativa vigente in materia.

Le verifiche ispettive avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione di gas naturale, degli obblighi inerenti alla sicurezza del servizio ai sensi della delibera

dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, e in particolare, dell'Allegato *Testo unico della distribuzione gas* – Parte I (RQDG).

Le verifiche ispettive sui dati di sicurezza delle reti di distribuzione hanno interessato una media e una piccola impresa. Le ispezioni sono state effettuate controllando elementi documentali e informativi relativi ai dati di sicurezza del servizio comunicati all'Autorità, con riferimento all'assetto degli impianti di distribuzione gestiti dall'impresa, al pronto intervento, all'odorizzazione, alle dispersioni e a eventuali incidenti da gas combustibile verificatisi sugli impianti di distribuzione. Per entrambe le imprese sono state riscontrate violazioni degli obblighi di servizio previsti dall'Allegato RQDG. L'Autorità ha pertanto avviato, con la delibera 12 maggio 2011, VIS 58/11, due istruttorie formali nei confronti delle suddette imprese di distribuzione del gas, che potrebbero concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato nella tavola 5.8.

TAV. 5.8

Verifiche ispettive
nei confronti di imprese
di distribuzione del gas
in materia di sicurezza
del servizio
Febbraio 2011

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una media impresa Una piccola impresa	Verifica della corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione del gas, degli obblighi in materia di sicurezza del servizio.	Verificate violazioni dell'Allegato RQDG per una media e una piccola impresa. Avviate due istruttorie formali ai fini sanzionatori (delibera VIS 58/11).

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas
in materia di recuperi di sicurezza del servizio

Nel periodo giugno-settembre 2011 sono state effettuate, dall'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, cinque verifiche ispettive, ai sensi della delibera 26 maggio 2011, VIS 62/11, nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di recuperi di sicurezza del servizio.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare la corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione di gas naturale, degli obblighi di cui alla delibera ARG/gas 120/08, e in particolare dell'Allegato RQDG, che all'art. 32 regola il sistema degli incentivi per i miglioramenti della sicurezza del servizio. Tale disciplina prevede che gli incentivi siano corrisposti alle imprese sulla base di due distinte componenti, correlate rispettivamente all'odorizzazione e alla riduzione delle dispersioni di gas.

Le verifiche ispettive sui dati di sicurezza delle reti di distribuzione hanno interessato due grandi e tre medie imprese. Le ispezioni sono state effettuate controllando elementi documentali e informativi relativi ai dati di sicurezza del servizio comunicati all'Autorità, con riferimento all'assetto degli impianti di distribuzione gestiti dall'impresa, al pronto intervento, all'odorizzazione, alle dispersioni e a eventuali incidenti da gas combustibile, verificatisi sugli impianti di distribuzione.

L'analisi degli esiti dell'ispezione ha consentito di accertare, per tre medie imprese, il rispetto per il 2010 dei requisiti di cui all'Allegato RQDG.

Per due grandi imprese di distribuzione del gas sono state riscontrate violazioni degli obblighi di servizio previsti dall'Allegato RQDG. L'Autorità ha pertanto avviato, con la delibera 15 dicembre 2011, VIS 107/11, due istruttorie formali nei confronti delle

suddette imprese, che potrebbero concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ovvero con l'accettazione di eventuali impegni presentati dalle imprese.

Nel gennaio 2012 le suddette imprese hanno presentato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 93/11 e della delibera 6 ottobre 2011, ARG/com 136/11, una proposta di impegni relativamente alle contestazioni di cui alla delibera VIS 107/11. L'Autorità, con la delibera 1 marzo 2012, 59/2012/S/gas, ha dichiarato ammissibile la proposta per un'impresa, mentre con la delibera 1 marzo 2012, 60/2012/S/gas, ha dichiarato inammissibile la proposta pervenuta dalla seconda impresa. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 5.9.

Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese
di distribuzione di gas in materia di pronto intervento

Nel periodo marzo-maggio 2011 sono stati effettuati dal Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza 50 controlli telefonici nei confronti di 50 imprese, previsti dalla delibera 7 febbraio 2011, VIS 22/11, mediante chiamate al servizio di pronto intervento. Nel periodo luglio-novembre 2011 sono state altresì eseguite le successive verifiche ispettive, con sopralluogo presso 11 imprese, individuate tra le suddette 50, in base agli esiti dei controlli già realizzati mediante chiamate telefoniche.

Le operazioni di controllo telefonico avevano lo scopo di verificare le modalità di accesso, da parte del cliente finale, al servizio di pronto intervento dell'impresa distributrice. L'attività si è svolta, in via preliminare, con la verifica della corrispondenza del numero di pronto intervento comunicato dalle imprese distributrici all'Autorità con quello indicato sul sito internet delle imprese stesse; quindi con l'accertamento dell'effettiva funzionalità e accessibilità del centralino di pronto intervento

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Due grandi imprese. Tre medie imprese.	Verifica della corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione del gas degli obblighi di cui all'art. 32 dell'Allegato RQDG.	Verificata la corretta attuazione dell'art. 32 dell'Allegato RQDG per tre medie imprese. Riscontrate possibili violazioni per due grandi imprese. Avviate due istruttorie formali ai fini sanzionatori (VIS 107/11). Dichiarata ammissibile la proposta di impegni per un'impresa (delibera 59/2012/S/gas) e inammissibile la proposta di impegni per l'altra impresa (delibera 60/2012/S/gas).

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

tramite l'effettuazione di chiamate telefoniche senza preavviso ai numeri indicati dagli operatori, eseguite in giorni sia feriali sia festivi, e in orario sia diurno sia notturno. Le successive undici verifiche ispettive, in esito ai controlli telefonici, avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte delle imprese distributrici di gas, delle disposizioni dell'Autorità in materia di pronto intervento, previste dall'Allegato RQDG. Le ispezioni sono state effettuate controllando elementi documentali e informativi relativi ai dati di sicurezza del servizio comunicati all'Autorità, con riferimento in particolare al servizio di pronto intervento, mediante l'ascolto e l'eventuale acquisizione di registrazioni vocali di chiamate pervenute al centralino di pronto intervento.

L'analisi degli esiti delle ispezioni ha consentito di accertare

l'adeguatezza del servizio di pronto intervento per quattro medie imprese, mentre per sette medie imprese ha evidenziato l'inadeguatezza del servizio di pronto intervento, in violazione degli obblighi previsti dall'art. 25 dell'Allegato RQDG, di cui alla delibera ARG/gas 120/08.

L'Autorità ha pertanto avviato, con le delibere 13 ottobre 2011, VIS 94/11, e 16 febbraio 2012, 42/2012/S/gas, sette istruttorie formali nei confronti delle suddette imprese di distribuzione, che potrebbero concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ovvero con l'accettazione di eventuali impegni presentati dalle imprese.

Gli esiti dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 5.10.

TAV. 5.9

Verifiche ispettive
nei confronti di imprese
di distribuzione del gas
in materia di recuperi
di sicurezza del servizio
Giugno-Settembre 2011

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Controlli telefonici: 50 imprese, di cui: una grande impresa; 48 medie imprese; una piccola impresa per un totale di 167 chiamate telefoniche.	Verifica delle modalità di accesso, da parte del cliente finale, al servizio di pronto intervento dell'impresa distributtrice mediante chiamate al servizio di pronto intervento.	Verificate criticità nelle modalità di accesso al servizio di pronto intervento dell'impresa distributtrice per undici medie imprese.
Verifiche ispettive: 11 medie imprese.	Verifica dell'applicazione della disciplina in materia di pronto intervento gas, ai sensi dell'Allegato RQDG, di cui alla delibera ARG/gas 120/08.	Verificato il corretto funzionamento del servizio di pronto intervento per quattro medie imprese. Verificata l'inadeguatezza del servizio di pronto intervento presso sette medie imprese; avviate sette istruttorie formali sanzionatorie nei confronti delle suddette imprese di distribuzione (delibere VIS 94/11 e 42/2012/S/gas).

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 5.10

Controlli telefonici
e verifiche ispettive
nei confronti di imprese di
distribuzione del gas in materia
di pronto intervento
Marzo-Novembre 2011

Verifiche ispettive nei confronti di venditori di energia elettrica in materia di qualità dei servizi di vendita con particolare riferimento alla risposta motivata ai reclami scritti e alla risposta a richieste scritte di informazioni

Nel mese di gennaio 2011 è stata effettuata, dall'Autorità con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, una verifica ispettiva, ai sensi della delibera 18 novembre 2010, VIS 143/10, nei confronti di un'impresa di vendita di energia elettrica.

L'ispezione aveva la finalità di accertare la corretta applicazione delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di vendita di energia elettrica, di cui al *Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale* (TIQV), approvato con la delibera dell'Autorità

18 novembre 2008, ARG/com 164/08, con particolare riferimento alle risposte motivate ai reclami scritti e alle risposte alle richieste scritte di informazioni, pervenuti al venditore nel secondo semestre 2009 e nel primo semestre 2010.

L'ispezione ha interessato una grande impresa ed è stata eseguita acquisendo elementi documentali, utili ad accertare la piena attuazione del TIQV da parte di tale impresa di vendita di energia elettrica, tra cui numerose pratiche relative a reclami di clienti finali domestici.

A seguito degli elementi emersi nell'analisi della documentazione acquisita in ispezione, l'Autorità ha avviato nei confronti della suddetta impresa, con la delibera 10 aprile 2011, VIS 49/11, un'istruttoria formale ai fini sanzionatori e per l'eventuale adozione di un ordine di cessazione della condotta lesiva dei diritti dei clienti finali. Gli esiti delle verifiche sono sintetizzati nella tavola 5.11

TAV. 5.11

Verifiche ispettive nei confronti di venditori di energia elettrica in materia di qualità dei servizi di vendita con particolare riferimento alla risposta motivata ai reclami scritti e alla risposta a richieste scritte di informazioni
Gennaio 2011

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una grande impresa.	Verifica della corretta applicazione delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di vendita di energia elettrica di cui al TIQV.	Verificate violazioni del TIQV per una grande impresa. Avviata una istruttoria formale ai fini sanzionatori (delibera VIS 49/11).

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe e di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*)

Nel periodo maggio-novembre 2011 sono state effettuate, dall'Autorità con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, due verifiche ispettive, svolte ai sensi della delibera 21 aprile 2011, VIS 54/11, nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe e di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*).

Con riferimento alle tariffe, le ispezioni avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione delle disposizioni dell'Autorità con riguardo a:

- l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura, disciplinati dal *Testo integrato trasporto* (TIT) e da altre disposizioni a esso collegate;
- i contributi di allacciamento e i diritti fissi, ovvero, successivamente al 31 dicembre 2007, le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, disciplinate dal TIC;
- i meccanismi di compensazione per la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica (c.d. "bonus sociale elettrico").

Con riferimento alla separazione amministrativa e contabile, le ispezioni avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione delle disposizioni dell'Autorità in materia di *unbundling*, di cui

alla delibera 18 gennaio 2007, n. 11/07 (TIU), anche in relazione ai rapporti economico-finanziari con altre imprese del gruppo societario di appartenenza e all'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo da parte della società capogruppo.

Le verifiche ispettive in materia di tariffe elettriche e *unbundling* hanno interessato una grande e una media impresa di distribuzione dell'energia elettrica e sono state effettuate per mezzo della visione e dell'acquisizione di elementi documentali e informativi, riferiti principalmente alle seguenti attività:

- per la parte tariffaria, la fatturazione dei corrispettivi del servizio elettrico, la perequazione generale e la gestione del gettito derivante dall'applicazione delle prestazioni

patrimoniali imposte;

- per la parte *unbundling*, la redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati, i rapporti con le altre società del gruppo e le attività degli organi sociali.

Per una grande impresa sono state riscontrate violazioni di alcuni specifici obblighi in materia sia di tariffe sia di separazione amministrativa e contabile; l'Autorità ha pertanto avviato, con la delibera 17 novembre 2011, VIS 104/11, un'istruttoria formale nei confronti della suddetta impresa e di altre società dello stesso gruppo. Per la media impresa sono tuttora in corso le valutazioni degli esiti dell'ispezione da parte degli Uffici competenti. I risultati delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 5.12.

TAV. 5.12

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe e di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*)
Maggio-Novembre 2011

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una grande impresa. Una media impresa.	Verifica della corretta applicazione, da parte delle imprese, delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura disciplinati dal TIT, delle condizioni economiche per la connessione, disciplinate dal TIC, del bonus sociale e delle disposizioni in materia di <i>unbundling</i> (TIU).	Verificate violazioni nell'applicazione della normativa relativa al TIT, al TIC e dell' <i>unbundling</i> , con avvio di istruttoria sanzionatoria (delibera VIS 104/11) per una grande impresa. Esiti in corso di valutazione per una media impresa.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di stoccaggio del gas in materia di tariffe e di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*)

Nel mese di luglio 2011 è stata effettuata, dall'Autorità con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, una verifica ispettiva, ai sensi della delibera 7 luglio 2011, VIS 68/11, nei confronti di un'impresa esercente il servizio di stoccaggio del gas naturale in materia di tariffe e di separazione amministrativa e contabile. La verifica ispettiva aveva lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte dell'impresa, delle disposizioni dell'Autorità in materia di:

- obblighi di separazione funzionale, amministrativa e contabile

(*unbundling*), di cui alla delibera n. 11/07, anche in relazione ai rapporti economico-finanziari con altre imprese del gruppo societario di appartenenza e all'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo da parte della società capogruppo;

- erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale e del servizio di misura, disciplinati dalla delibera 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10, e dall'Allegato al *Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014 (TUSG)*: approvazione della Parte II "Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG)", disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l'anno 2011

anche con riferimento ai dati forniti all'Autorità ai fini della determinazione delle componenti di ricavo per l'erogazione del servizio di stoccaggio.

- per la parte tariffaria, contratti di fornitura del servizio di stoccaggio e dichiarazioni relative all'attestazione dei ricavi effettuate ai sensi della RTSG.

La verifica è stata effettuata acquisendo i seguenti elementi documentali e informativi:

- per la parte *unbundling*, documentazione di supporto alla predisposizione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati, documenti relativi ai rapporti con le altre società del gruppo e con la società capogruppo, nonché documentazione relativa all'attività degli organi sociali;

A seguito della valutazione degli esiti della verifica ispettiva, l'Autorità ha avviato, con la delibera 15 marzo 2012, 87/2012/S/gas, un'istruttoria formale su aspetti sia tariffari sia di *unbundling*, che potrebbe concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative, ovvero con l'accettazione di eventuali impegni presentati dall'impresa.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato nella tavola 5.13.

TAV. 5.13

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di stoccaggio del gas in materia di tariffe e di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*)

Luglio 2011

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una grande impresa. Una media impresa.	Verifica della corretta applicazione delle disposizioni per l'erogazione del servizio di stoccaggio (RTSG) e delle disposizioni in materia di <i>unbundling</i> (TIU).	Verificata la non corretta attuazione della disciplina in materia di tariffe di stoccaggio e di separazione amministrativa e contabile per una grande impresa. Avviata un'istruttoria formale ai fini sanzionatori (delibera 87/2012/S/gas).

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di erogazione del servizio di connessione con la rete elettrica di impianti di produzione

Nel periodo maggio-giugno 2011 sono state effettuate, dall'Autorità con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, due verifiche ispettive, ai sensi della delibera 23 marzo 2011, VIS 44/11, nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica, in materia di erogazione del servizio di connessione con la rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, degli impianti di produzione dell'energia elettrica.

Le verifiche ispettive avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte dei gestori di rete, del *Testo integrato delle connessioni attive* (TICA), con particolare riferimento:

- ai tempi della messa a disposizione del preventivo e/o della realizzazione della connessione;
- al contenuto delle soluzioni tecniche minime generali e dei preventivi per la connessione;
- alle tempistiche di erogazione degli indennizzi automatici;
- alla possibilità, da parte dei richiedenti la connessione, di contattare i soggetti individuati dalle imprese distributrici come responsabili della pratica di connessione.

Le verifiche ispettive hanno interessato due grandi imprese di distribuzione elettrica. Le ispezioni sono state effettuate controllando elementi documentali e informativi relativi all'iter procedurale di connessione con la rete, anche con riferimento a singole pratiche individuali.

Per un'impresa i controlli hanno evidenziato il rispetto del TICA,

mentre per un'altra impresa l'Autorità ha avviato, con la delibera 26 gennaio 2012, 9/2012/S/eel, un'istruttoria formale che potrebbe

concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 5.14.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Due grandi imprese.	Verifica della corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione del TICA.	Verificata la corretta attuazione del TICA per una grande impresa. Verificata la non corretta attuazione del TICA per una grande impresa e avviata una istruttoria sanzionatoria nei confronti della predetta impresa (delibera 9/2012/S/eel).

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 5.14

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di erogazione del servizio di connessione con la rete di impianti di produzione
Maggio-Giugno 2011

Verifiche ispettive nei confronti di impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi

Nel periodo giugno-novembre 2011 sono state effettuate, dall'Autorità con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, sette verifiche ispettive, ai sensi della delibera 7 aprile 2011, VIS 48/11, nei confronti di tre imprese, titolari del servizio di dispacciamento elettrico, con riferimento a sette impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, ammessi al regime di reintegrazione dei costi a partire dall'anno 2011.

Le verifiche ispettive avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione della norme per la determinazione del corrispettivo a reintegrazione dei costi, di cui all'art. 63, comma 63.13, dell'Allegato A alla delibera 9 giugno 2006, n. 111/06, con particolare riferimento a:

- la correttezza dei dati storici relativi al consumo di combustibile,

comunicati all'Autorità, rispetto ai corrispondenti dati effettivi;

- la veridicità dei dati economici risultanti dai contratti di approvvigionamento trasmessi all'Autorità, tramite Terna, e l'effettiva esistenza dei provvedimenti amministrativi che obbligano l'impianto di produzione a utilizzare combustibili diversi da quello già oggetto di approvazione da parte dell'Autorità.

Nel corso delle ispezioni sono state acquisite informazioni e la documentazione relativa a contratti e a documenti fiscali e amministrativi attinenti l'approvvigionamento dei combustibili destinati agli impianti di produzione oggetto dei controlli.

A seguito delle verifiche, gli accertamenti hanno evidenziato il rispetto della normativa per tre impianti. Per i rimanenti quattro impianti gli esiti sono in corso di valutazione da parte degli Uffici competenti. L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato nella tavola 5.15.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Tre imprese utenti del dispacciamento titolari di sette impianti essenziali di produzione elettrica.	Verifica della corretta applicazione, da parte degli utenti del dispacciamento elettrico, degli obblighi di cui all'art. 63, comma 63.13, dell'Allegato A alla delibera n. 111/06.	Verificata la corretta attuazione della normativa per tre impianti essenziali. Esiti in corso di valutazione per quattro impianti essenziali.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 5.15

Verifiche ispettive nei confronti di impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi a partire dall'anno 2011
Giugno-Novembre 2011

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas in materia di tariffe

Nel periodo giugno-novembre 2011 sono state effettuate, dall'Autorità con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, tre verifiche ispettive, ai sensi della delibera 21 aprile 2011, VIS 53/11, nei confronti di tre imprese di distribuzione del gas in materia di tariffe di distribuzione.

Le ispezioni avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione:

- delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas, disciplinate dalla delibera 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, e dall'Allegato *Testo unico della distribuzione gas* – Parte II (RTDG) [per il periodo di regolazione 2009-2012, nonché dalle altre disposizioni a esse collegate;
- delle disposizioni previste dal Codice di rete in materia di prestazioni accessorie al servizio di distribuzione;
- della normativa relativa ai meccanismi di compensazione per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale dai clienti

domestici economicamente svantaggiati (c.d. "bonus sociale gas").

Le verifiche ispettive sulle tariffe di distribuzione gas hanno interessato una grande impresa e due piccole imprese. Le ispezioni sono state effettuate per mezzo dell'acquisizione, tra l'altro, di:

- documenti di fatturazione e contratti di distribuzione e fornitura del gas;
- dichiarazioni relative a richieste di determinazione della tariffa di riferimento, di cui al comma 7.1 dell'Allegato RTDG;
- dichiarazioni relative alla perequazione generale, effettuate ai sensi delle disposizioni dell'Allegato RTDG;
- fonti contabili obbligatorie, proprie e di terzi, a supporto dei dati trasmessi in occasioni delle richieste di determinazione della tariffa di riferimento.

È attualmente in corso la valutazione degli esiti delle verifiche ispettive da parte degli Uffici competenti. L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato nella tavola 5.16.

TAV. 5.16

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas in materia di tariffe
Giugno-Novembre 2011

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una grande impresa Due piccole imprese	Verifica della corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione del gas degli obblighi di cui all'Allegato RTDG.	Esiti in corso di valutazione per tre imprese.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivata

In considerazione della rilevanza economica degli oneri posti a carico del sistema elettrico dai meccanismi di incentivazione destinati alle fonti rinnovabili, alle cosiddette "fonti assimilate" e agli impianti di cogenerazione, sin dal 2004 l'Autorità ha deciso di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione incentivati, avvalendosi della CCSE ai sensi della delibera n. 60/04.

La CCSE ha quindi costituito un Comitato di esperti che ha emanato un regolamento per l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi, approvato con la delibera 14 dicembre 2004, n. 215/04, e ha proceduto alla selezione, tramite bandi, di un pool di esperti verificatori provenienti dal mondo universitario e dall'industria. La legge n. 99/09 prevede che l'Autorità si debba avvalere del GSE per lo svolgimento delle attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti, come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia elettrica. Per dare attuazione al trasferimento delle attività operative

sinora svolte in avvalimento dalla CCSE al GSE, con la delibera GOP 43/10 l'Autorità ha disposto sia la formazione, presso il GSE, di un Comitato di esperti (composto da sette componenti scelti tra autorevoli esperti di settore, dell'università e di qualificati organismi tecnici), sia il trasferimento al GSE dell'Albo dei componenti dei Nuclei ispettivi costituito presso la CCSE, eventualmente potenziato attraverso uno o più bandi, di cui il primo si è chiuso il 15 gennaio 2011.

Dall'inizio di tali attività di verifica nel 2005, al 31 marzo 2012 sono stati effettuati (dalla CCSE, fino al 30 giugno 2010, e successivamente dal GSE, direttamente o in collaborazione con funzionari dell'Autorità), sopralluoghi e accertamenti presso 183 impianti, per una potenza installata complessiva di circa 14.000 MW, di cui il 43,0% costituita da impianti assimilati, il 51,6% costituita da impianti cogenerativi puri e il 5,4% costituita da fonti rinnovabili (Tav. 5.17).

TAV. 5.17

Verifiche ispettive
in materia di impianti
di produzione incentivata
svolte in collaborazione
con la CCSE e il GSE
Gennaio 2005 – 31 marzo 2012

	IMPIANTI			DI CUI ANCHE COGENERATIVI		
	N.	MW	%	N.	MW	%
Assimilati CIP6	37	4.844		20	3.437	
Assimilati ex CIP n. 34/90	7	861		4	386	
Assimilati eccedenze	18	288		8	92	
TOTALE ASSIMILATI	62	5.993	43,0%	32	3.915	28,1%
COGENERATIVI PURI	62	7.198	51,6%	62	7.198	51,6%
Biomasse	16	260				
RSU	25	394				
Biogas	13	28				
Eolico	4	73				
Idroelettrici a bacino	1	6				
TOTALE RINNOVABILI	59	761	5,4%			
TOTALE	183	13.951	100,0%	94	11.112	79,7%
Di cui in avvalimento CCSE fino al 30 giugno 2010	130	9.351		66	7.220	

Dal punto di vista della tipologia del trattamento incentivante riconosciuto, le verifiche ispettive hanno riguardato i seguenti segmenti:

- 62 impianti assimilati, per una potenza installata pari a 5.993 MW, dei quali 37 impianti titolari di convenzioni di cessione destinata CIP6, 7 impianti con convenzioni ex provvedimento CIP n. 34/90 e 18 impianti con cessioni di eccedenze. Dei 62 impianti in totale questi, 32, per una potenza complessiva pari a 3.915 MW, hanno richiesto anche il riconoscimento della condizione di cogenerazione, ai sensi della delibera 19 marzo 2002, n. 42/02;

- 62 impianti cogenerativi, per una potenza pari a 7.198 MW;
- 59 impianti rinnovabili, per una potenza pari a circa 761 MW, di cui 16 alimentati a biomasse, 25 a RSU, 13 a biogas, oltre a 4 impianti eolici e un impianto idroelettrico a bacino.

Gli accertamenti finora conclusi hanno consentito di avviare procedure per il recupero amministrativo di circa 200 milioni di euro, di cui circa il 50% connessi con importi indebitamente percepiti da impianti assimilati CIP6 e il 50% relativi al mancato acquisto di certificati verdi per impianti che non sono risultati cogenerativi. Dei 200 milioni di euro relativi all'avvio di azioni di recupero amministrativo:

- 97,1 milioni di euro sono già stati versati dai soggetti sottoposti agli accertamenti e portati a riduzione delle bollette, con sgravio del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (componente A_3 , oggi l'onere generale di sistema più rilevante gravante sulle bollette);
- ulteriori 34 milioni di euro sono stati versati, ma soggetti agli esiti dell'azione di contenzioso intentato dalle parti.

Tali recuperi, a valle degli inevitabili seguiti di contenzioso, sono destinati a generare effetti anche con riferimento alle produzioni dei prossimi anni, successivi a quelli oggetto di accertamento, e per tutta la durata delle convenzioni pluriennali di cessione destinata, contribuendo così a ridurre anche per il futuro il fabbisogno del conto A_3 . Oltre ai recuperi amministrativi sopra citati, la campagna di accertamenti sugli impianti di produzione incentivati ha consentito di riscontrare:

- un rilevante effetto di *moral suasion*, nel senso che la campagna di ispezioni ha indotto una maggior propensione alle verifiche interne e al rispetto delle norme;
- una miglior definizione del quadro normativo, soprattutto con riferimento agli aspetti applicativi e ai casi particolarmente complessi (definizione della quantità strettamente indispensabile di combustibili fossili utilizzati unitamente a quelli di processo, residui e fonti rinnovabili; definizione dei servizi ausiliari di centrale; definizione del valore netto dell'energia elettrica prodotta e dell'energia termica utile prodotta);
- l'efficacia di una formula di collaborazione con la CCSE e il GSE che, attraverso il Comitato di esperti e la costituzione di un Albo selezionato dei componenti dei Nuclei ispettivi, ha visto la collaborazione delle migliori università e dei più accreditati esperti del settore. L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato nella tavola 5.17.

Attività di verifica sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione Ires

Nel corso del 2011 l'attività di vigilanza affidata all'Autorità sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al consumo da parte degli operatori del settore dell'energia elettrica e del gas nonché del settore petrolifero, è stata condizionata sia dalle disposizioni introdotte con il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148), recante *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*, sia dalle sentenze del giudice amministrativo.

Le pronunce del giudice amministrativo hanno influenzato la vigilanza sia sotto il profilo del potere esercitabile dall'Autorità, sia della metodologia di analisi utilizzata.

Dal punto di vista organizzativo, l'entrata in vigore del decreto legge n. 138/11, incrementando l'aliquota dell'addizionale IRES ed estendendone l'applicazione a nuovi settori d'attività, ha reso necessari tempestivi adeguamenti dell'attività, oltre alla programmazione di interventi di natura regolatoria.

Nuove disposizioni legislative e pronunce del giudice amministrativo

Le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legge n. 138/11 hanno introdotto alcune modifiche all'art. 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di addizionale IRES.

Le nuove disposizioni hanno previsto:

- l'incremento dell'addizionale Ires di quattro punti percentuali (dal 6,5% al 10,5%) per i periodi di imposta 2011-2013;
- l'introduzione di nuove soglie per l'assoggettamento all'addizionale Ires (riduzione del volume di ricavi da 25 a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a un milione di euro);
- l'applicazione dell'addizionale d'imposta anche ai settori della trasmissione, del dispacciamento e della distribuzione dell'energia elettrica, a quelli del trasporto e della distribuzione del gas naturale, nonché alle società che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e da fonte solare-fotovoltaica o eolica (esentate dalle precedenti disposizioni).

Dal punto di vista operativo, le nuove disposizioni hanno modificato in modo rilevante la platea degli operatori interessati dal divieto di traslazione; è stato quindi necessario ridefinire l'insieme dei soggetti vigilati e adeguare il sistema informativo predisposto dall'Autorità, per consentire ai "nuovi" operatori di trasmettere i dati richiesti e all'Autorità di estendere l'attività di controllo anche nei loro confronti.

Nel corso del 2011 il Consiglio di Stato ha emanato le prime sentenze in materia di vigilanza sul divieto di traslazione, che dispongono sulla legittimità della delibera 11 dicembre 2008, VIS 109/08, che delinea il metodo di analisi di primo livello; inoltre, le sentenze contengono osservazioni sull'inquadramento e sulla portata dei poteri di cui l'Autorità può avvalersi nell'esercizio della

funzione di vigilanza assegnata dal legislatore.

In particolare, il Consiglio di Stato, rigettando nel merito gli appelli degli operatori, ha sostenuto che gli strumenti conoscitivi individuati dalla delibera VIS 109/08 risultano essere *«adeguati e proporzionati»* anche in considerazione delle *«difficoltà e complessità proprie dell'esercizio di un potere di vigilanza su settori particolarmente sensibili e densi di implicazioni»*.

Nel confermare la legittimità del metodo di analisi di primo livello, che propone quale indicatore della presunta traslazione la variazione positiva del margine di contribuzione semestrale, legata alla dinamica dei prezzi, il Consiglio di Stato ha definito anche la portata del potere esercitabile dall'Autorità nell'ambito della funzione di vigilanza limitandolo all'*«esercizio di poteri autoritativi»*. Tali poteri, infatti, costituiscono *«un tipico corollario dei poteri di acquisizione documentale ordinariamente spettanti all'Autorità nelle ipotesi in cui alla stessa sia demandato il potere di vigilanza su un certo settore di attività»*. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha escluso *«l'adozione di misure sanzionatorie»* riconducendo l'azione dell'Autorità a una *«attività di carattere meramente notiziale»*.

Dal punto di vista organizzativo, è stata creata l'Unità vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione Ires nell'ambito della Direzione vigilanza e controlli (delibera 6 dicembre 2011, GOP 55/11), per rendere più agevole l'utilizzo degli strumenti tipici di questa Direzione, quali, anzitutto, le verifiche ispettive da svolgere presso le imprese vigilate che non hanno adempiuto agli obblighi informativi, anche a seguito di intimazione ad adempiere, nonché nei casi in cui i dati trasmessi non risultino congrui rispetto alla realtà aziendale esaminata.

Segnalazione al Parlamento del 26 agosto 2011 (PAS 16/11)

Nella segnalazione al Parlamento PAS 16/11 sono state formulate alcune osservazioni circa i possibili effetti derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni di legge in tema di *Robin Tax* (decreto legge n. 138/11).

Sugli effetti derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni di legge sono state formulate dall'Autorità alcune osservazioni nella segnalazione al Parlamento del 26 agosto 2011 (PAS 16/11), come illustrato al relativo paragrafo del presente capitolo.

◊ Gli incrementi dell'addizionale Ires, stabiliti a partire dal 2008 (5,5% di cui al decreto legge n. 112/08, 1,0% di cui alla legge n. 99/09, 4,0% di cui al decreto legge n. 138/11), costituiscono maggiorazioni del 27,5% della preesistente aliquota Ires (precedentemente ridotta del 5,5% ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244). Pertanto, a seguito del decreto legge n. 138/11, l'imposta sul reddito delle società è passata:

- dal 34% al 38% per le società già incluse nelle disposizioni del decreto legge n. 112/08;
- dal 27,5% al 38% per quelle di nuova inclusione.

◊ Consiglio di Stato, Sezione VI, 15 settembre 2011, nn. 5150/2011, 5151/2011, 5152/2011 e Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 luglio 2011, n. 4388/2011.

Sempre nella stessa segnalazione è stato evidenziato il mutamento della *ratio* sottesa all'incremento dell'addizionale Ires. In particolare, mentre nelle precedenti disposizioni si perseguiva lo scopo di colpire gli extra profitti conseguiti dalle imprese del settore energetico in una situazione di particolare congiuntura dei prezzi dei prodotti petroliferi, l'attuale intervento è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione finanziaria perseguiti dal decreto legge n. 138/11.

L'Autorità ha segnalato alcuni elementi di criticità che sarebbero potuti derivare dalle nuove previsioni normative. Ad esempio, l'estensione della maggiorazione d'imposta alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avrebbe potuto comportare una riduzione della propensione all'investimento in un settore di grande rilevanza per la gestione delle problematiche ambientali e la crescita sostenibile dell'economia. D'altro canto, l'applicazione della maggiorazione d'imposta ai servizi a rete di energia elettrica e gas, attività soggette a regolazione tariffaria e, quindi, a prezzi amministrati, avrebbe potuto comportare una riduzione della remunerazione degli investimenti, riconosciuta dalla stessa Autorità all'interno delle tariffe applicate; viceversa, preservare l'attuale equilibrio economico-finanziario delle imprese avrebbe richiesto un incremento delle tariffe che, paradossalmente, avrebbe trasferito sui consumatori finali, attraverso la regolazione tariffaria, il maggior onere d'imposta.

Tutto ciò in un contesto nel quale, al contrario, sarebbe necessario favorire gli investimenti, per l'opportuno potenziamento delle infrastrutture esistenti, quale condizione essenziale per conseguire lo sviluppo del mercato e delle stesse fonti rinnovabili, nonché limitare l'aumento delle tariffe a carico dei consumatori.

Attività di vigilanza svolta nell'anno 2011

Sulla vigilanza svolta nell'anno 2011 è stata presentata, in data 22 dicembre 2011, una relazione al Parlamento e al Governo (PAS 26/11), ai sensi dell'art. 81, comma 18, del decreto legge n. 112/08. Nel 2011 l'attività di vigilanza ha riguardato i dati contabili semestrali e le informazioni trasmesse dagli operatori per gli esercizi 2009 e 2010.

Dall'esame delle informazioni relative all'esercizio 2009 è emerso che l'evoluzione degli assetti societari e le dinamiche del mercato

energetico hanno determinato un aumento degli operatori vigilati, passati dai 525 del 2008 a 552; di questi, 251 appartengono al settore dell'energia elettrica e del gas e 301 al settore petrolifero. I confronti hanno riguardato le informazioni contabili relative ai periodi successivi all'introduzione del divieto di traslazione (primo e secondo semestre 2009) rispetto ai corrispondenti periodi (primo semestre 2008 e secondo semestre 2007), precedenti all'introduzione del divieto stesso. Dalle analisi di primo livello è emerso che per 240 operatori, di cui 105 appartenenti al settore dell'energia elettrica e del gas e 135 a quello petrolifero, è intervenuta una variazione positiva del margine di contribuzione semestrale, riconducibile, almeno in parte, alla dinamica dei prezzi praticati.

Sono state inoltre inviate agli operatori 115 richieste di motivazioni in relazione agli incrementi dei margini riscontrati e le risposte pervenute sono state esaminate dagli Uffici che ne hanno valutato l'adeguatezza. Tuttavia, per i soggetti che non hanno fornito adeguate motivazioni non sono stati avviati procedimenti individuali, come invece previsto dalla delibera 25 novembre 2009, VIS 133/09, stante l'incertezza derivante dall'assenza di pronunce definitive del giudice amministrativo sulla correttezza della metodologia utilizzata nelle analisi di secondo livello. Nei confronti di 33 operatori che non hanno dato corso agli adempimenti richiesti per l'anno 2009, con la delibera 3 novembre 2011, VIS 100/11, l'Autorità ha adottato un provvedimento di intimazione ad adempiere, finalizzato all'acquisizione delle informazioni richieste e all'adozione di eventuali misure sanzionatorie.

Negli ultimi mesi del 2011 sono state avviate le analisi di primo livello sui dati contabili relativi all'esercizio 2010.

L'attività finora svolta ha riguardato il censimento degli operatori vigilati e l'esame preliminare dei dati contabili trasmessi dalle singole imprese al fine di valutarne la qualità e la completezza. Le verifiche, invece, riguarderanno le informazioni contabili relative ai periodi successivi all'introduzione del divieto di traslazione (primo e secondo semestre 2010) rispetto ai corrispondenti periodi (primo semestre 2008 e secondo semestre 2007), precedenti all'introduzione del divieto stesso.

È stato inoltre monitorato l'accreditamento sul sistema informativo dei soggetti individuati ai sensi delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 138/11. Sebbene questi operatori possano avvalersi delle semplificazioni previste dalla delibera VIS

¹ Semplificazioni previste in attuazione di quanto disposto dall'art. 27, comma 15, della legge n. 99/09.

133/09⁴, si è ritenuto opportuno, dato l'esiguo numero di richieste pervenute (circa 25 operatori), avviare una verifica mediante la consultazione dell'Anagrafica operatori dell'Autorità e della banca dati "Anagrafe tributaria" in uso al Nucleo speciale tutela mercati

della Guardia di Finanza.

Gli operatori vigilati sono risultati 573, di cui 270 appartenenti al settore dell'energia elettrica e del gas e 303 a quello petrolifero. I dati sono riportati nella figura 5.1.




Fig. 5.1

Operatori sottoposti
alla vigilanza Robin Tax^(A)

(A) I dati riferiti al 2010 devono considerarsi provvisori, mentre i dati 2011 rappresentano una stima conservativa degli operatori sottoposti a vigilanza in base alle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 138/11.

Analisi di secondo livello

Il contenzioso relativo ai ricorsi presentati tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011, avverso i provvedimenti di accertamento della violazione del divieto di traslazione (c.d. "analisi di secondo livello"), ha condizionato l'attività di vigilanza. La definizione dei giudizi attualmente pendenti innanzi al TAR Lombardia è rilevante ai fini della determinazione della correttezza e della completezza del metodo di analisi utilizzato nelle istruttorie individuali. Infatti, alcuni dei provvedimenti oggetto di impugnazione sono stati sospesi dal TAR⁵ con ordinanza cautelare, il quale ha ritenuto che l'Autorità non disponga, nell'ambito della funzione di vigilanza, di poteri prescrittivi e/o repressivi, e ha formulato inoltre brevi osservazioni sul metodo adottato nell'ambito dei procedimenti individuali.

Dei nove procedimenti individuali avviati nel 2010 è stata chiusa la fase istruttoria nei confronti di quattro società per le quali l'analisi di secondo livello ha escluso la traslazione del maggior

onere di imposta sui prezzi al consumo.

Infine, l'Autorità ha anche concluso due dei sette procedimenti sanzionatori avviati nei confronti degli operatori che, seppur intimati ad adempiere (delibere 30 giugno 2010, VIS 47/10, e 5 novembre 2010, VIS 137/10), non hanno inviato i dati e le informazioni richiesti. Nei confronti di queste due società⁶, operanti nel settore del commercio e del trasporto di prodotti petroliferi, sono state irrogate sanzioni per complessivi 50.000 €.

Attività di monitoraggio

Come ampiamente esposto nella relazione presentata al Parlamento e al Governo il 22 dicembre 2011 (PAS 26/11), l'Autorità ha svolto un attento monitoraggio dei dati forniti dagli operatori sia del settore energia elettrica e gas sia del settore petrolifero, per il triennio 2008-2010. Tale attività è realizzata con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza. A seguito dei controlli effettuati è risultato,

⁵ TAR Lombardia, ordinanze n. 1418/2010 del 15 dicembre 2010, n. 74/2011 del 13 novembre 2011, n. 295/2011, n. 296/2011 e n. 298/2011 del 7 febbraio 2011, n. 520/2011 del 18 marzo 2011.

⁶ Delibere 18 marzo 2011, VIS 50/11 e VIS 51/11.